Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 16 maggio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 7 maggio 1962, ha accettato le dimissioni presentate dal Ministro per gli affari esteri, on. prof. Antonio Segni, a seguito della sua elezione alla carica di Presidente della Repubblica.

Con lo stesso decreto l'on. prof. Amintore Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri, fino a quando non sia stato nominato il Ministro per gli affari esteri.

(2864)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1962, n. 229.

Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento dei servizi di accertamento delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, per una più diffusa e intensa ricerca della materia imponibile e dei mezzi atti a convalidarne l'esistenza, nonchè per imprimere un maggiore impulso all'azione di repressione delle violazioni e per accelerare la definizione delle vertenze in corso, è stabilita a carico del bilancio dello Stato la spesa di lire due miliardi per il corrente esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.

Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.

Art. 3.

Presso ciascun Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è istituito un ufficio di propulsione e di coordinamento delle attività degli Uffici e degli organi che operano nei settori di rispettiva competenza.

L'attività degli Uffici del registro sarà diretta agli accertamenti di ufficio dei trasferimenti della proprietà, dell'usufrutto e del godimento di beni, compresi quelli che si verificano per causa di morte, nonchè delle cessioni della proprietà e del godimento di aziende industriali e commerciali.

I suddetti uffici cureranno, inoltre, l'appuramento del campione unico ed in particolare l'accertamento delle cause di decadenza da benefici tributari previsti da leggi speciali.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio. Inoltre, intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri soggetti.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 si farà fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate che conseguiranno allo sviluppo dei servizi nei settori impositivi dallo stesso articolo considerati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti. mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958. concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 9223 del 15 dicembre 1961, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio designa il direttore superiore nei ruoli degli Uffici provinciali industria e commercio dott. Angelo Magrini quale suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del dott. Giorgio Ranzi dimissionario, a seguito di conferimento ad altro incarico con permanenza all'estero;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore superiore dott. Angelo Magrini è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed in sostituzione del dott. Giorgio Ranzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1962

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1962
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 272. — BARONE

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1962.

Misura della indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, per l'anno finanziario 1962-1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi della indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 4070 di prot., del 12 febbraio 1962, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per l'anno 1961, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 110,78, con un aumento, quindi, del 10,78%;

Considerata la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1962-63, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata all'11% ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Per il periodo dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 4.400 per il personale statale in attività di servizio e di lire 3.520 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 227

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.

Qualifica di strada con diritto di precedenza per la Provinciale n. 9 « Vallassina » ricadente nel territorio della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda della Amministrazione provinciale di Milano in data 12 ottobre 1959 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la provinciale n. 9 « Vallassina »;

Vista la relazione dell'Ufficio del Genio civile - Sezione provinciale circolazione e traffico di Milano in data 24 ottobre 1959;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la Strada provinciale n. 9 « Vallassina » nel tratto del confine della provincia di Milano al confine con la provincia di Como verso Inverigo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine di strada con diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada, di cui alla figura 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con una strada senza diritto di precedenza » di cui all'articolo 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1962

Il Ministro: SULLO

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1962.

Integrazioni al decreto ministeriale 5 gennaio 1962, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori danneggiati dalla peronospora tabacina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, concernente contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1962, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori danneggiati dalla peronospora tabacina;

Viste le ulteriori risultanze degli accertamenti relativi ai danni subiti in alcune province in conseguenza degli attacchi di peronospora tabacina e alla prevedibile durata media della disoccupazione dei lavoratori addetti alla coltivazione e alla lavorazione del tabacco nelle medesime province;

Ritenuta l'opportunità di contenere l'onere delle erogazioni già disposte e di quelle previste dal presente decreto nel limite di spesa stabilito con l'art. 2 della legge sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

La tabella annessa al decreto ministeriale 5 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1962, con avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1962, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori danneggiati dalla peronospora tabacina, è integrata come segue:

A) Lavoratori agricoli addetti alla coltivazione del tabacco:

30 giorni per le province di Pavia e Piacenza;

45 giorni per le province di Matera, Siena e Trento;

B) Lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco:

60 giorni per le province di Pavia, Piacenza e Siena;

180 giorni, anzichè 100, per la provincia di Benevento;

180 giorni, anzichè 60, per la provincia di Trento.

Art. 2.

Per i lavoratori di cui all'art. 1, non compresi nel decreto 5 gennaio 1962 ivi citato e che siano già disoccupati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per presentare la domanda di sussidio decorre da quest'ultima data.

Restano ferme, anche nei casi di cui all'art. 1, tutte le altre disposizioni del suddetto decreto 5 gennaio 1962.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della via Ponti Rossi in Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 novembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni a monte della via Ponti Rossi in Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da complessi di caratteristico aspetto e di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli, compresa fra via Ponti Rossi e i confini del Real Bosco di Capodimonte fino al ponte Amendola, da questo lungo una direttrice normale fino alla via Santa Maria ai Monti, seguendo detta strada fino ai Ponti Rossi e da questi lungo la via Ponti Rossi, ad integrazione del vincolo precedentemente imposto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 aprile 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 4 - (Stralcio)

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 26 novembre si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Sono presenti:

1) Cerianti comm. dott. Ettore, presidente;
2) Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;
3) Aletta arch. Raffaele, rappresentante professionisti ed artisti;
4) Dentice d'Accadia conte Domenico, rappresentante degli agricoltori;
5) Fiore comm. dott. Enzo, presidente dell'Ente provinciale per il turismo.

Assenti giustificati:

Carola ing. Vincenzo, rappresentante industriali.

Intervengono, inoltre, alla riunione l'ing. Antonio Mazzoleni, ing. capo del comune di Napoli e l'ing. Raffaele D'Aponte dello stesso Ufficio tecnico comunale, ai quali il presidente fa presente che potranno presenziare alla riunione in qualità d'osservatori, senza diritto a voto.

Assiste in qualità di segretario il dott. Vittorio Perito, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

Ordine del giorno:

2) NAPOLI - Terreni a monte della via Ponti Rossi - eventuale imposizione di vincolo.

La Commissione, come stabilito nella riunione del giorno 19 novembre, ha eseguito collegialmente alle ore 9, sopraluoghi nelle località sopraindicate, e rilevato che i predetti terreni sono meritevoli della particolare protezione della legge, alla unanimità,

Delibera

(*Omissis*).

L'imposizione del vincolo di terreni a monte della via Ponti Rossi compresi tra la via stessa e i confini del Real Bosco di Capodimonte. La proposta di vincolo viene fatta all'unanimità dopo che da parte del presidente e del soprintendente è stato chiarito al presidente dell'Ente provinciale per il turismo, preoccupato di ostacolare eccessivamente lo sviluppo edilizio con il vincolo, che l'imposizione si deve intendere solo con una disciplina necessaria ad ottenere una edificabilità idonea alle esigenze ambientali e che, come per via del Campo, si sarebbe potuto studiare un piano di zonizzazione per determinare i criteri di edificabilità da adottare. Ciò puntualizzato si propone il vincolo della zona compresa fra via Ponti Rossi e i confini del Real Bosco di Capodimonte fino al ponte Amendola, da questo lungo una direttrice normale fino alla via Santa Maria ai Monti, seguendo detta strada fino ai Ponti Rossi e da questi lungo la via Ponti Rossi, ad integrazione del vincolo precedentemente imposto, così come delimitati nell'acclusa planimetria.

Detti terreni vengono sottoposti al vincolo ai sensi dei comma terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituiscono complessi di caratteristico aspetto e di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

Non essendovi altri argomenti si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie all'ampliamento della centrale telefonica settoriale di Varallo (Vercelli), della Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto legislativo 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 1a zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 180 del Codice P.T.T. approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 21 febbraio 1961, con relativo piano e relazione tecnica presentata dalla STIPEL intesa ad ottenere dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, principali ed acces-

sorie, necessarie per l'ampliamento della centrale telefonica settoriale sita in Varallo Sesia (Vercelli) al n. 19 di corso Roma;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessario, urgente ed indifferibile lo ampliamento della predetta centrale telefonica;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere principali ed accessorie necessarie all'ampliamento della centrale telefonica settoriale di Varallo Sesia (Vercelli) sita al n. 19 di corso Roma, della concessionaria STIPEL.

Art. 2.

Le espropriazioni ed i lavori di cui all'articolo precedente dovranno essere ultimate entro diciotto mesi dalla data del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1962

Il Ministro: SPALLINO

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 ottobre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di San Giorgio a Cremano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Giorgio a Cremano;

Vista l'opposizione prodotta, avverso l'anzidetta proposta di vincolo, dal comune di San Giorgio a Cremano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico-tradizionale oltre che da vedute panoramiche, forma un quadro naturale di singolare bellezza;

Decreta:

L'intero territorio del comune di San Giorgio a Cremano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di San Giorgio a Cremano provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 42 - (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

Sono presenti:

Ceriani dott. Ettore, presidente;

Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;

Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori;

De Pascale arch. Antonio, rappresentante professionisti ed artisti;

Barendson dott. Renato, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;

Carola ing. Vincenzo, rappresentante degli industriali.

Partecipano:

(*Omissis*).

per il comune di San Giorgio e Cremano, il dott. Raffaele Mazzei, delegato del commissario prefettizio.

(*Omissis*).

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI - Imposizione vincolo sui suoli a monte ed a valle dell'autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui territori dei Comuni vesuviani (Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, Pompei, Boscotrecase, Portici, Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano):

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione di vincolo di insieme su i territori comunali dei paesi vesuviani, perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'imposizione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'autostrada Napoli-Pompei, ricadendo detti terreni sotto la circoscrizione dei Comuni vesuviani, indicati al punto 2) dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti edilizi comunali e piani regolatori.

Prendono la parola:

(*Omissis*).

Il dott. Raffaele Mazzei, delegato del commissario prefettizio, per comunicare che il comune di S. Giorgio a Cremano ha solo il regolamento edilizio.

(*Omissis*).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari Comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei Comuni vesuviani — alcuni dei quali sono addirittura senza

neanche regolamento edilizio — al fine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica e panoramica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono pertanto che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni Comune. I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla necessità di imporre un vincolo ma ritengono che l'imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi, che sia limitata a determinate zone costituendo, così, delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini e l'arch. De Pascale e l'ing. Carola replicano chiarendo, innanzi tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere inteso soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolmente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'impossibilità 'i accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme — decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

COMUNE DI S. GIORGIO A CREMANO: la Commissione, a maggioranza, con l'astensione di voto del rappresentante del Comune, si dichiara di parere favorevole all'imposizione del vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di S. GIORGIO A CREMANO, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze panoramiche come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(2825)

DECRETO PREFETTIZIO 16 aprile 1962.

Integrazione del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 710/San in data 6 gennaio 1962, con il quale veniva costituito, per il triennio 1962-1964 il Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del predetto consesso con la nomina del rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Vista la nota n. 40/62 in data 12 aprile 1962, del Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici d'infanzia, relativa alla designazione del proprio rappresentante in seno al Consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1049;

Decreta:

La signorina Andreanna Kotnik, presidente del Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici vigilatrici d'infanzia è chiamata a far parte del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-1964 quale rappresentante del predetto Collegio.

Gorizia, addì 16 aprile 1962

Il prefetto: NITRI

(2826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 198 relativo alla sistemazione di sorgenti con trivellazione di pozzi, costruzione di sbarramenti ed esecuzione delle tubazioni (Costa d'Avorio).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 28 del 17 aprile 1962 il bando di gara n. 198 relativo alla sistemazione di sorgenti con trivellazione di pozzi, costruzione di sbarramenti ed esecuzione delle tubazioni. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 1.300.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate a Direction des Travaux Publics, B.P. 1375 a Abidjan (Costa d'Avorio) non oltre il 23 luglio 1962. L'apertura delle offerte avverrà il 26 luglio 1962 alle ore 9 locali, presso la « Direction des Travaux Publics » a Abidjan (Costa d'Avorio).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962 n. 4529/2111, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Lucarelli Angelo, nato a Cupello il 31 gennaio 1893, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 390, riportata in catasto alla particella n. 154-*d* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 82.

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962, n. 4533/2114, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Urbano Emilia, nata a Cupello il 26 maggio 1892 e Tartaglia Filomena, nata a Cupello il 25 dicembre 1929, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 2960, riportata in catasto alla particella n. 76-*o* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 103.

(2732)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Perugia, concernente il vincolo di inedificabilità lungo la variante A.N.A.S. realizzata nell'abitato di Ponte San Giovanni.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1962, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 388, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Perugia, concernente il vincolo di inedificabilità lungo la variante A.N.A.S. realizzata nell'abitato di Ponte San Giovanni.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2729)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione governativa all'Università di Padova ad acquistare un'area fabbricabile sita in Padova

Con decreto del prefetto di Padova n. 12027 del 17 aprile 1962, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Ferruccio Ventura un'area fabbricabile sita in Padova al prezzo di L. 24.500.000 (lire ventiquattromilionicinquecentomila), descritta in catasto Sez. *F* foglio XII mappale n. *44-b, 44-c, 43-b, 43-c* (parte), 12, 14, di complessivi mq. 2623.

(2736)

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Arturo Cesare Baldi, nato a Diano d'Alba (Cuneo) il 5 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 18 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(2737)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa calzolai Bubano di Mordano, con sede in Bubano di Mordano (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 aprile 1962, il rag. Romeo Romanelli è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa calzolai Bubano di Mordano, con sede in Bubano di Mordano (Bologna), in sostituzione del sig. Benghi Iames.

(2644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1962, il notaio dott. Stefano Bianchi, residente ed esercente in Genova, è accreditato presso l'Ufficio provinciale di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(2888)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 15 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,78	620,74	620,74	620,85	620,62	620,70	620,65	620,65	620,75
$ Can.	572,13	570,40	570 —	570,625	570 —	573,85	570,375	572,50	572,12	571,30
Fr. Sv.	143,29	143,41	143,40	143,44	143,40	143,29	143,39	143,20	143,30	143,40
Kr. D.	90,02	90,05	90 —	90,01	90,05	90,01	90,01	90 —	90,02	90,05
Kr. N.	87,06	87,09	87,08	87,08	87 —	87,06	87,06	87,05	87,06	87,10
Kr. Sv.	120,60	120,62	120,61	120,64	120,55	120,58	120,60	120,60	120,60	120,60
Fol.	172,77	172,82	172,79	172,79	172,80	172,48	172,78	172,75	172,77	172,80
Fr. B.	12,47	12,48	12,4825	12,48	12,48	12,48	12,479	12,45	12,47	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,67	126,70	126,705	126,685	126,71	126,67	126,665	126,65	126,67	126,70
Lst.	1745,95	1746,25	1746,20	1746,15	1746,45	1745,62	1746,125	1745,80	1745,95	1746,20
Dm. occ.	155,17	155,20	155,21	155,175	155,15	155,14	155,175	155,15	155,17	155,20
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,06	24,05875	24,045	24,05	24,055	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,785	21,80	21,78	21,77	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 15 maggio 1962

Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,72
1 Dollaro canadese	570,50
1 Franco svizzero	143,415
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,07
1 Corona svedese	120,62
1 Fiorino olandese	172,785
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,675
1 Lira sterlina	1746,137
1 Marco germanico	155,175
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,777

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 19° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 202, concernente varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alla Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per esservizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 19° corso dell'Accademia militare di Modena:

a) concorso riservato agli allievi della Scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'struzione, per trecentocinquanta posti, dei quali ventuno per il Servizio automobilistico, dieci per il Servizio di commissariato (ruolo commissari) e ventitre per il Servizio di amministrazione;

b) concorso riservato ai sottufficiali per centottantotto posti, dei quali dieci per il Servizio automobilistico, quattro per il Servizio di commissariato (ruolo commissari) e undici per il Servizio di amministrazione.

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente dell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera b), comprende già l'aliquota di venticinque posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 23 al 29.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera a) e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 26 ottobre 1962 presso la Accademia militare di Modena.

Fino al 19 dicembre 1962 le ammissioni all'Accademia dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico, di amministrazione e di commissariato, semprechè idonei, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità alla vita militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1962 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei nell'esame orale di matematica;

f) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro e non oltre il 21 maggio 1962.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lett. b), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una Commissione, che si recherà presso la Scuola militare, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori, designati dal Ministero della difesa-Esercito.

I giudizi della Commissione sono definitivi.

In conseguenza gli allievi dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lett. c), sarà sostenuto, presso la Scuola militare, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato n. 3.

Gli allievi che avranno riportato una votazione inferiore ai 18/30 saranno eliminati dal concorso.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica preliminare, abbiano fra l'altro: statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,63, se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: quattro diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle varie armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): quattro diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle varie armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: quattro diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle varie armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie militari (per l'Esercito, per la Marina o per l'Aeronautica);

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1962, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1962. Per i candidati al corso dei commissari il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1962 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) all'atto della presentazione della domanda di concorso devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al Comando dell'Accademia militare di Modena mediante domanda in carta semplice.

Detta domanda « provvisoria » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 15 giugno 1962:

a) al comandante del corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico ;

c) corso prescelto [varie armi (senza specificare alcuna arma), automobilistico, commissari, amministrazione];

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando dell'Accademia militare di Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Entro il termine improrogabile del 20 luglio 1962, i candidati dovranno far pervenire, direttamente al Comando dell'Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 100, conforme all'allegato n. 2 per i giovani minorenni o all'allegato n. 2-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi o arruolati di leva.

Art. 13.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi entro il 24 ottobre 1962:

a) titolo di studio originale o copia autentica su carta da bollo da L. 500.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia notarile di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1962.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 100) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (carta bollata da L. 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera b), n. 3, art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino - 4 x 6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome e cognome;

m) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 22.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare la partecipazione al concorso dei candidati non riconosciuti in possesso di tutti i necessari requisiti.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite mediche:

a) visita preliminare collegiale (dal 23 luglio all'8 agosto) presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari, nel giorno che sarà loro comunicato, con lettera raccomandata, dal Comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

I giovani che alla visita preliminare siano dichiarati non idonei e non chiedano, all'atto della comunicazione del giudizio di non idoneità, i nuovi accertamenti di cui alla successiva lettera b) del presente articolo, sono senz'altro eliminati dal concorso.

b) visita di accertamento definitivo presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare nonchè quelli dichiarati inabili ma che, all'atto della comunicazione del giudizio di non idoneità, abbiano fatto richiesta di nuovi accertamenti.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei nella visita medica definitiva verranno sottoposti, possibilmente nello stesso giorno, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dallo art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) per gli aspiranti ai vari corsi (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

b) per gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per l'esame scritto.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 20.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 10 settembre 1962, alle ore 8,30, presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 1° ottobre 1962.

I programmi degli esami orali sono riportati nell'allegato n. 3 al presente bando.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera b) del precedente art. 16 e nell'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 21.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario e semprechè non provengano dalla Scuola militare della Nunziatella, con ferma contratta in base all'articolo 107 del citato testo unico.

Graduatorie di ammissione

Art. 22.

Gli allievi della Scuola militare in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione, dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) per le varie armi, il servizio automobilistico e di amministrazione:

1) allievi della Scuola militare (con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso) in base al voto riportato nell'esame orale di matematica.

A parità di merito avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2) candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) per il servizio di commissariato (ruolo commissari): in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commissione disporrà di 30 punti: la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 23.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera b), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, all'accertamento psicologico, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera b) ed all'art. 21, stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 24.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1962 uno dei titoli di studio di cui alla lettera g) dell'art. 9 in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 16 agosto 1962;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico o all'amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,64 (m. 1,62 per i candidati ai corsi dei servizi);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 25.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'arma propria devono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 26.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 27.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda « provvisoria » (in carta semplice) entro il 15 giugno 1962 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 100, al proprio comandante di corpo, entro il 16 agosto 1962.

Nelle domande, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 24 ottobre 1962:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera a) del precedente art. 13;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera l) del predetto art. 13;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 28.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 29.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualità di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia gli allievi provenienti dai sottufficiali conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I CONCORSI

Art. 30.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 22, lettera b), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e della visita medica di accertamento definitivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 31.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 32.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione allo atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 33.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto della ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1962

p. *Il Ministro per la difesa*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Registro n. 27 Esercito, foglio n. 360

ALLEGATO N. 1
(Art. 11 del bando di concorso)

Modello della domanda provvisoria di ammissione ai concorsi
(in carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . .
di (o fu) (2) . . . nato a . .
il . . . . domiciliato a
Provincia di . . via . n. .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1962-63 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . .

. . . . lì . . . 1962

Il concorrente
(firma leggibile)

. . . .

Se il candidato è minorenne
(firma leggibile del genitore)

. . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).
(2) Nome del padre.
(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

ALLEGATO N. 2
(Art. 12 del bando di concorso)

Modello della domanda definitiva di partecipazione ai concorsi
(in carta bollata da L. 100)
(da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . .
domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . .
nato a . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . .
via . . . . n. . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1962-63 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) . . . .

Il giovane ha conseguito (o presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . Il 1962

. . . .
(firma leggibile del padre o di chi ne esercita la patria potestà)

Avvertenza

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.
(2) Nome e cognome del giovane.
(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.
(4) Ovvero: Si riserva di trasmettere entro il 24 ottobre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 12 del bando di concorso)

Modello della domanda definitiva di partecipazione ai concorsi
(in carta bollata da L. 100)
(da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni se già arruolati)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . . .
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1962-63 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) . . .
. . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . Il 1962

Il concorrente
(firma leggibile)

. . . .

---

(1) Cognome e nome del concorrente.
(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.
(3) Ovvero: Si riserva di trasmettere entro il 24 ottobre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 3
(Art. 20)

Programma degli esami di concorso per l'ammissione ai corsi delle varie armi e dei servizi: automobilistico e di amministrazione.

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.
2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.
3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Disequazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali - Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche - Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali - Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche - Sistemi e problemi di 2° grado.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) - Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geografia
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte: una tra le prime quattro ed una tra le ultime cinque.

1ª tesi: Geografia generale e astronomica - Genesi della terra secondo l'ipotesi di Laplace - Orogenesi - Cenni sulle ère e caratteristiche relative - Sfera terrestre - Latitudine e longitudine - Forme, dimensioni e movimento della terra; fenomeni che ne derivano.

2ª tesi: Geografia fisica ed antropica:

Terreno: Planimetria ed altimetria - morfologia.

Clima: Definizioni - elementi del clima - temperatura e suoi fattori - pressione e venti - umidità e precipitazioni.

Acque: Continentali (superficiali e sotterranee) - oceaniche - moto del mare.

Popolazioni: Determinanti degli insediamenti umani e della distribuzione della popolazione.

3ª tesi: Continenti Euroasiatico e Africano:

Cenni descrittivi generali: Configurazioni - mari - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - insediamenti umani.

Organizzazione politica: suddivisioni politiche - popolazione - economia - commercio - industria.

4ª tesi: Continente Americano - Oceania:

Cenni descrittivi generali: Configurazioni - mari - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - insediamenti umani.

Organizzazione politica: suddivisioni politiche - popolazione - economia - commercio - industria.

5ª tesi: Europa:

Regione iberica, gallica, germanica, carpatico-danubiana: configurazione - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - popolazione - suddivisioni politiche - principali attività economiche, industriali, commerciali - vie di comunicazione terrestri e fluviali.

6ª tesi: Europa:

Regione balcanica, sarmatica, scandinava, britannica: configurazione - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - popolazione - suddivisioni politiche - principali attività economiche, industriali, commerciali - vie di comunicazioni terrestri e fluviali.

7ª tesi: Italia:

Posizione - configurazione generale - mari - sistema oroidrografico - clima - vegetazione - risorse.

8ª tesi: Italia:

Il bacino del Mediterraneo e l'Italia - Sistema alpino e appenninico (limiti - caratteristiche - suddivisioni - valichi e comunicazioni principali) - cenno sui confini.

9ª tesi: Italia:

Popolazione e sua distribuzione - suddivisioni amministrative - principali attività economiche, industriali, commerciali - scambi con l'estero - principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime, aeree.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari)

I GRUPPO

Diritto pubblico

A) Diritto costituzionale:

1ª tesi: il diritto costituzionale in generale: cenni storici - le fonti - concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.

2ª tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali; il Presidente della Repubblica - Il Senato - La Camera dei Deputati - Il Gabinetto.

3a tesi: Cenni sulle leggi: principi generali - le leggi formali - le leggi delegate - decreti legge ed altre ordinanze di necessità - I regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari - il diritto non scritto - principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.

B) Diritto amministrativo:

4a tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo - le fonti del diritto amministrativo. — I soggetti del diritto amministrativo. Concetto di ente pubblico - gli enti parastatali - conseguenze della pubblicità degli enti - gli organi e gli uffici - rapporti fra i vari organi - gerarchia ed autarchia - i funzionari o agenti pubblici - esercizio privato di pubblica funzione.

5a tesi: Gli impiegati pubblici - stato giuridico ed economico degli impiegati - natura giuridica del rapporto d'impiego - la rappresentanza del diritto pubblico - organi dell'amministrazione centrale - il Presidente della Repubblica - il Presidente del Consiglio dei Ministri - il Consiglio dei Ministri - i Ministri - i Ministeri.

6a tesi: Amministrazione ed aziende autonome - collegi consultivi centrali - il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - l'Avvocatura dello Stato - amministrazione locale - la circoscrizione amministrativa - la Regione - la Provincia - il Comune - il Prefetto e la Prefettura - altri uffici governativi locali di maggiore importanza - le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - i consorzi di enti pubblici.

7a tesi: atti e rapporti amministrativi: Concetto di atto amministrativo - caratteri dell'atto amministrativo - forma degli atti amministrativi - figure tipiche degli atti amministrativi - vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8a tesi: Le potestà dell'amministrazione - le prestazioni dell'amministrazione (pubblici servizi) - rapporti obbligatori di diritto pubblico - rapporti di diritto privato degli enti pubblici - trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9a tesi: La giustizia amministrativa: vicende storiche - denuncia - opposizione - ricorso gerarchico - ricorso straordinario - azione giudiziaria - distinzione fra diritti ed interessi - giurisdizione amministrativa ordinaria - loro natura giuridica e competenza - ammissibilità del ricorso - ricorso - controricorso - ricorso incidentale - il giudizio - la decisione e le sue impugnative - giurisdizioni amministrative speciali - l'arbitrato nel diritto amministrativo - conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II Gruppo
Diritto privato

A) Parte generale:

1a tesi: Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo - distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo - distinzione.

2a tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità - cause che modificano la capacità - cessazione della capacità; assenza: gli atti dello stato civile; le persone giuridiche, associazioni e comitati non riconosciuti.

3a tesi: Oggetti dei diritti: le cose - i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi, fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali del negozio giuridico - la volontà, la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione - il termine - il modo; imperfezione - inefficacia - invalidità del negozio giuridico; prescrizione, usucapione ed istituti affini.

B) Parte speciale:

4a tesi: Nozioni fondamentali sul diritto delle persone: nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni, i diritti reali; nozioni generali - caratteri - distinzioni; la proprietà: nozioni - caratteri - limitazioni - modi di acquisto - tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie - l'enfiteusi - l'usufrutto - l'uso - l'abitazione - le servitù; diritti di garanzia; il pegno - l'ipoteca; la comunione.

5a tesi: il possesso: nozioni generali - acquisto - perdita e successione del possesso - accessione - forma del possesso - tutela del possesso; diritti di obbligazione; nozioni generali; vincolo giuridico - obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6a tesi: i soggetti dell'obbligazione: obbligazione con pluralità di soggetti - obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione - adempimento delle obbligazioni, inadempimento delle obbligazioni - responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7a tesi: le obbligazioni da contratto - elementi - distinzioni - formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare: fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici - trascrizione; prova dei diritti.

III Gruppo
Scienza delle finanze e diritto finanziario

A) Parte generale:

1a tesi: definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2a tesi: l'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3a tesi: la finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse; le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; lo accertamento e l'esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) Parte speciale:

4a tesi: le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Geografia economica

A) Parte generale:

5a tesi: definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6a tesi: i principali vegetali utili all'uomo; piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati; produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) Parte speciale:

7a tesi: generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8a tesi: i principali scambi dell'Italia con l'estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei): prospettive economiche dell'Italia.

Economia politica

9a tesi: i concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione, il lavoro nella evoluzione economica, il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10a tesi: le varie specie di imprese; gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 14 marzo 1962

p. Il Ministro per la difesa: Pelizzo

(2818)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero del 22 marzo 1962, con il quale fu proceduto alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle condotte comunali di Chianciano, Montepulciano e Castiglion d'Orcia (frazione Campiglia);

Considerato che le ostetriche Eugenia Niccolini e Rina Salvadori hanno ambedue rinunciato alle condotte di Montepulciano e di Campiglia d'Orcia;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti, utilmente collocate in graduatoria e le rinuncie delle interpellate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con decreto pari numero del 22 marzo 1962 la sottoindicata ostetrica è dichiarata vincitrice per la condotta a fianco indicata:

Capponi Taddei Emilia: Montepulciano (condotta Capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Siena, addì 20 aprile 1962

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(2666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13862 del 15 giugno 1961, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della Prefettura di Palermo, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

Presidente:

Giorgiani dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:

De Grazia prof. Giuseppe, medico provinciale;

Marchesi prof. Francesco, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Palermo;

Giaccone dott. Antonino, primario in ostetricia dello Ospedale civico e Benfratelli;

Schimmenti Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Traina dott. Pietro, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello della Prefettura.

Palermo, addì 3 maggio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(2804)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13861 del 15 giugno 1961, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della Prefettura, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

Presidente:

Giorgiani dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:

De Grazia prof. Giuseppe, medico provinciale;

Schirosa prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;

Latteri prof. Saverio, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Palermo;

Ruffino dott. Fare, medico condotto del comune di Balestrate.

Segretario:

Traina dott. Pietro, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello della Prefettura.

Palermo, addì 3 maggio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(2803)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.